

CAMERA DEI DEPUTATI N. 925

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI GERARDO, DE CAPUA, FUSARO, BIANCHI FORTUNATO,
BIASUTTI, CAIAZZA, D'AREZZO, BERRY, CASTELLUCCI**

Presentata il 12 marzo 1959

Abrogazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1957, n. 818, relativo alle pensioni dell'assicurazione obbli-
gatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sappiamo quanto lungo e faticoso sia ancora il cammino da percorrere affinché il nostro Paese possa beneficiare di un piano organico di riforma della previdenza sociale. I provvedimenti approvati nelle prime due legislature in questo delicato settore, dimostrano palesemente, da parte dei Governi che si sono succeduti e del Parlamento, la ferma volontà di raggiungere, anche se per gradi, risultati degni di nota.

Proprio questa gradualità nel metodo d'azione, del resto resa necessaria dalle condizioni economiche generali, può essere fonte di incertezze e qualche volta precludere la possibilità di ottenere una armonica fusione dei vari pezzi del mosaico che deve esprimere l'auspicato piano unitario di previdenza sociale.

Nel presentare questa proposta di legge, i proponenti mirano infatti a rimediare ad una disarmonia in un particolare settore

del sistema, che interessa un notevole numero di lavoratori.

Come qui appresso viene illustrato, si tratta di quanto disposto nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1957, n. 818, concernente la sospensione del pagamento della pensione di invalidità dell'I. N. P. S. alle varie categorie di minorati fisici ricollocati al lavoro in forza della legislazione speciale sull'assunzione obbligatoria.

Richiamiamo anzitutto l'attenzione degli onorevoli colleghi sui precedenti legislativi.

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, stabilisce che si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà

per gli impiegati. La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessa di essere inferiore ai limiti indicati.

L'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con la quale sono state riordinate le pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ha stabilito che ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione è ridotto di una quota pari a un quarto del trattamento stesso, e la riduzione della pensione non può superare il 25 per cento della retribuzione. Ai titolari di pensione con importi minimi, che prestino la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, non viene applicata alcuna riduzione della pensione.

Alla legge 4 aprile 1952, n. 218, precisava una legislazione speciale concernente l'obbligo per le imprese private di una certa mole, per le amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di assumere una quota di mutilati e di invalidi del lavoro, di guerra e per servizio. Nei confronti di questi dipendenti obbligatoriamente assunti, che godessero di pensione di invalidità e vecchiaia, l'I. N. P. S. praticava — come si è detto — la riduzione del quarto della pensione con un massimo non eccedente il 25 per cento della retribuzione.

Senonché, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in forza dell'articolo 26 del decreto stesso di cui si propone l'abrogazione, il trattamento praticato nei confronti dei pensionati che prestano opera alle dipendenze di terzi, è stato di gran lunga peggiorato per quanto concerne la particolare categoria di pensionati beneficiari della legislazione speciale sull'assunzione obbligatoria.

Orbene, nel proporre agli onorevoli colleghi, la abrogazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, noi prescindiamo dalle considerazioni da qualche parte proposte sulla sua legittimità costituzionale, ma intendiamo illustrare i motivi per cui la norma è ingiusta nella sua stessa sostanza e merita di essere abrogata.

La norma in questione si riferisce ai mutilati e invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, ma spiega quasi esclusivamente o quanto meno, in modo prevalente, i suoi effetti nei riguardi dei mutilati e invalidi del lavoro, poiché sono questi, più che gli invalidi di guerra e per servizio, che — pro-

venendo quasi esclusivamente da masse operaie e contadine, alle dipendenze di imprenditori privati — ingrossano le file dei pensionati di invalidità dell'I. N. P. S.

È noto che i mutilati e invalidi del lavoro percepiscono dall'I. N. A. I. L. una rendita annua, ma è altrettanto noto che tale rendita è ancora, purtroppo, inadeguata alle esigenze minime di vita degli invalidi e delle loro famiglie. Fu per supplire alle deficienze delle rendite e anche per restituire agli invalidi del lavoro (gente abituata a lavorare e che soltanto nel lavoro poteva riconoscere significato alla propria vita) il coraggio smarrito e il senso della propria dignità e del proprio valore di uomini, attraverso la reimmissione nel ciclo della produzione, che furono emanate norme tendenti a favorire il loro ricollocamento nelle imprese private, rendendo obbligatoria per le imprese stesse la assunzione di una quota di invalidi.

Ebbene, non si vede perché per questi soli pensionati di invalidità che — avendo bisogno del sussidio della legge sulla obbligatorietà — è da presumere siano i più gravi e più infelici tra gli invalidi, si sia così aggravata la norma dell'articolo 12 della legge 218 del 1952.

I mutilati e invalidi del lavoro sono nella quasi totalità elementi che a causa dell'infortunio hanno perduto la qualifica originaria e che, collocati obbligatoriamente, non hanno potuto trovare che posti di manovalanza o custodia o pulizia, onde minime sono le retribuzioni da loro percepite. Nonostante ciò, questi infelici — che sono, poi, i benemeriti della produzione e della nostra civiltà del lavoro e che dovrebbero essere costante oggetto di rispetto e cura — sono posti in molti casi nella umiliante e dolorosa alternativa di dover rinunciare al lavoro e a tutti i benefici anche di carattere morale ad esso connessi, per non perdere la pensione di invalidità, peraltro anche essa normalmente esigua.

La legge intanto ha ragione di essere in quanto affonda le sue radici nella coscienza giuridica del popolo che è chiamata a disciplinare e in quanto di questa coscienza assume ad esponente ed emblema; ma non è chi non veda come nel caso che ci occupa la norma sia proprio estranea a tale coscienza.

Infatti non si riesce a rintracciare nella legislazione delle assicurazioni sociali il perché logico e giuridico di una siffatta discriminazione tra i pensionati di invalidità che lavorano alle dipendenze di terzi per aver trovato il posto di lavoro a seguito di ricerca diretta, e gli altri pensionati certamente più

gravi (con oltre il 40 per cento di minorazione della capacità lavorativa) che per conseguire tale posto hanno dovuto avvalersi dello specifico sussidio in loro favore e predisposto dalla norma obbligatoria. La norma, oltre che

a contraddire allo spirito della legislazione sul collocamento obbligatorio, crea una sperequazione tra invalidi e invalidi che non ha alcuna giustificazione e costituisce, pertanto, una palese e dannosa ingiustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.